



## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;

VISTO l'art. 5, comma 4, del predetto decreto, secondo cui "Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'*art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale";

VISTO l'art. 5 comma 5, del predetto decreto, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia", la cui efficacia è stata provvisoriamente prorogata per effetto dell'art. 14, comma 3, del DPCM del 14 gennaio 2021 e che ha posto la Regione in c.d. "zona arancione" per l'immediato futuro;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 dicembre 2020, "Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale»", che permette l'applicazione del lavoro agile in deroga fino al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO il Decreto Rettorale del 18 gennaio 2021 che stabilisce la programmazione didattica e dei servizi dell'Ateneo in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante le fasi successive, come pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla sezione "Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria";

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tali provvedimenti;

CONSIDERATA la determinazione del 15 gennaio 2021, che in considerazione dell'evoluzione della situazione sanitaria ha confermato le prescrizioni contenute



nella determinazione del 6 novembre 2020 e nel relativo *addendum*, come prorogati dalla determinazione del 4 dicembre 2020, sino al 5 marzo 2021, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;

VALUTATA infine l'opportunità di prorogare ulteriormente le misure in vigore fino al 5 marzo 2021, al fine di continuare a tutelare la salute e garantire la sicurezza del personale di Ateneo;

### DETERMINA

di confermare fino al 31 marzo 2021 per tutto il personale, fatti salvi i servizi considerati essenziali, la **possibilità di entrare in servizio tra le 08.00 e le 10.00.**

Il personale deve recuperare eventuali **debiti orari** cumulati fino al 31 dicembre 2020 entro il 31 gennaio 2021.

Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per i "**lavoratori fragili**" in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i "**lavoratori fragili**" di cui al paragrafo precedente, di norma, **potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, presentando la certificazione sopra richiamata.

I genitori lavoratori potranno svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio** convivente, **minore di anni sedici** disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica** in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute (le cosiddette **zone rosse**), nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado** (in



particolare per le classi seconde e terze), e **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o una parte della stessa.

Ai genitori di **figli con disabilità in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della **sospensione dell'attività didattica in presenza, della chiusura del centro diurno o una parte della stessa.**

Per le indicazioni operative relative ai congedi di cui sopra, si rimanda alle pagine informative pubblicate sul sito d'Ateneo a cura della Direzione Risorse Umane.

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Milano, 26 gennaio 2021

Il Direttore Generale  
Roberto Conte